






Indice






Ciclo della Performance

| | Attività  | Attore  | Tempi  |
|---|---|---|---|
| 1 | Definizione delle Linee Guida per l'attivazione del Ciclo della Performance | <ul style="list-style-type: none"> OIV | Settembre Anno n-1 |
| 2 | Assegnazione Obiettivi Comuni e individuali | <ul style="list-style-type: none"> Direttore Responsabili di Ufficio Responsabili di Settore | Ottobre – Novembre Anno n-1 |
| 3 | Approvazione Obiettivi Comuni e individuali | <ul style="list-style-type: none"> OIV | Dicembre Anno n-1 |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione degli Obiettivi da parte dei Dirigenti a tutto il personale Monitoraggio obiettivi relativo al II Semestre dell'anno n-1 Adozione del Piano della Performance | <ul style="list-style-type: none"> OIV Tutto il personale dell'Agenzia Direttore | Gennaio Anno n |
| 5 | Valutazione finale dei risultati e dei comportamenti organizzativi per l'anno n-1 | <ul style="list-style-type: none"> OIV Tutto il personale dell'Agenzia | Marzo Anno n |
| 6 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | <ul style="list-style-type: none"> OIV | Aprile Anno n |
| 7 | Adozione della Relazione sulla performance relativa all'anno n-1 | <ul style="list-style-type: none"> Direttore | Giugno Anno n |
| 8 | Monitoraggio obiettivi relativi al I Semestre anno n | <ul style="list-style-type: none"> OIV Tutto il personale dell'Agenzia | Luglio Anno n |
| 9 | Validazione della Relazione sulla performance (anno n-1) da parte dell'OIV | <ul style="list-style-type: none"> OIV | Settembre Anno n |

Introduzione degli obiettivi individuali



Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi



Obiettivi individuali e comuni assegnati al personale per il 2017

Settore 1



Obiettivi Strategici: 4



Obiettivi Comuni: 16



Obiettivi individuali: 56



Personale: 29

Settore 2



Obiettivi Strategici: 4



Obiettivi Comuni: 7



Obiettivi individuali: 18



Personale: 9

Settore 3



Obiettivi Strategici: 6



Obiettivi Comuni: 9



Obiettivi individuali: 32



Personale: 14

Settore 4



Obiettivi Strategici: 4



Obiettivi Comuni: 16



Obiettivi individuali: 56



Personale: 18

Settore 5



Obiettivi Strategici: 2



Obiettivi Comuni: 12



Obiettivi individuali: 36



Personale: 17

Settore 6



Obiettivi Strategici: 9



Obiettivi Comuni: 14



Obiettivi individuali: 93



Personale: 30



Assegnazione Obiettivi



Personale coinvolto: 117

Obiettivi comuni assegnati: 74

Obiettivi individuali assegnati: 334

Analisi dei punteggi della performance 2013 - 2015

| Anno | Media Obiettivi Comuni | Media Comportamenti | Totale |
|------|------------------------|---------------------|--------|
| 2013 | 74,61 | 21,37 | 95,98 |
| 2014 | 74,68 | 21,92 | 96,60 |
| 2015 | 74,99 | 22,74 | 97,73 |



Nel Triennio 2013 – 2015 la valutazione media degli obiettivi e dei comportamenti è aumentata del 1,8%

Benessere organizzativo



Finalità

Nel mese di maggio 2016 è stata condotta l'ultima indagine "sul livello di benessere organizzativo, sul grado di condivisione del Sistema di valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico". L'obiettivo dell'indagine è quella di **rilevare le opinioni dei dipendenti rispetto all'organizzazione e all'ambiente di lavoro e di identificare le possibili azioni di miglioramento.**



Strumenti

L'indagine è stata effettuata seguendo le indicazioni metodologiche elaborate dalla allora Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, attraverso la compilazione volontaria ed anonima, da parte del personale, del **questionario-tipo** deliberato dalla stessa Commissione in data 29 maggio 2013



Risultati

L'indagine si è conclusa nel mese di giugno 2016 ed ha visto la partecipazione volontaria ed anonima di **47 dipendenti**, i cui questionari sono stati tutti considerati validi ai fini delle elaborazioni statistiche. Il documento contenente i risultati dell'indagine è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Performance".



OIV

Alessandro Molinaro: oiv@ansf.it




Struttura Tecnica

Francesca Marra: francesca.marra@ansf.it

Fabrizio Azzini: fabrizio.azzini@ansf.it

Lorella Calussi: lorella.calussi@ansf.it

Indice



Aggiornamenti normativi e disposizioni intervenute in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza



I principali cambiamenti in materia di trasparenza (1/5)

Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo n° 97 del 25/05/2016**, che ha apportato numerosi cambiamenti sia alla normativa sulla trasparenza (D.Lgs 33/2013) sia in materia di Prevenzione della Corruzione (L. 190/2012)



Le disposizioni transitorie dettate dal comma 1 dell'art. 42 del D.Lgs 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il D. Lgs. 33/2013 come modificato si adeguino alle prescrizioni in esso contenute entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo medesimo (**23 Dicembre 2016**), sia con riferimento agli obblighi di trasparenza sia con riferimento all'accesso civico generalizzato

L'ANAC ha pubblicato, di recente, lo **schema di linee guida**, in consultazione, che avranno l'obiettivo di dare indicazioni alle Amministrazioni in merito alle principali e più significative modifiche intervenute dal D.Lgs 97/2016. La consultazione si chiuderà il 14 Dicembre



ANSF

L'Agenzia sta provvedendo all'aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 97/2016 ed è in attesa della adozione definitiva delle Linee Guida al fine di poter recepire completamente le nuove prescrizioni

I principali cambiamenti in materia di trasparenza (2/5)

Il Decreto Legislativo n° 97 del 25/05/2016 ha rafforzato in particolare il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni ed i rapporti con i cittadini



I principali cambiamenti in materia di trasparenza (3/5)



Variazione dell'ambito soggettivo dell'applicazione della normativa sulla trasparenza

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 introdotto dal decreto **ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza** rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33 /2013. I destinatari degli obblighi sono ora ricondotti a tre macro categorie di soggetti: 1) le pubbliche amministrazioni 2) gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato 3) società a partecipazione pubblica.



Abrogazioni o integrazioni di diversi obblighi di trasparenza

Il decreto è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza:

- Al fine di innalzare **i livelli di trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche** è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione da parte di ciascuna amministrazione dei dati sui pagamenti (tipologia di spesa, ambito di riferimento, beneficiari)
- È stato aggiunto l'obbligo per le PA **di pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici**
- Gli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici sono stati estesi anche **ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo ed ai titolari di incarichi dirigenziali**
- È stato aggiunto l'obbligo di pubblicazione da parte dei dirigenti degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica
- È stato abrogato l'obbligo di pubblicazione dell'entità del premio mediamente conseguibile da dirigenti e non, dei dati relativi al benessere organizzativo, ed inserito l'obbligo di pubblicazione dei **criteri di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio**

I principali cambiamenti in materia di trasparenza (4/5)

- È stato abrogato l'obbligo di pubblicare l'elenco dei bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate, introducendo quello di pubblicare **i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte**, al termine delle prove stesse, al fine di rendere trasparente il processo
- È stato abrogato l'obbligo di pubblicazione delle convenzioni quadro per l'accesso ai dati e delle ulteriori modalità per l'acquisizione e svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti
- È stato esplicitamente esteso l'obbligo di pubblicazione anche alle misure integrative di prevenzione della corruzione, **ai documenti di programmazione strategico-gestionale, agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione**
- È stato introdotto l'obbligo di pubblicazione per le **PA titolari delle banche dati** dei dati contenuti nelle medesime



Unificazione fra il Programma triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della trasparenza

Nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientrano sia la piena integrazione del **Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT)** come già indicato nel PNA 2016 sia l'accorpamento tra la programmazione della trasparenza e la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione. Inoltre tra le modifiche più importanti del D.lgs. 33/2013 e della L. 190/2012 rientra anche **l'identificazione di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni costituiranno contenuto necessario del nuovo PTPCT

I principali cambiamenti in materia di trasparenza (5/5)



Introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti ed ai documenti detenuti dalle PA

Con il D.lgs 97/2016 è stato introdotto nel nostro ordinamento un istituto giuridico destinato ad estendere l'ambito di operatività della trasparenza attraverso **una forma più estesa di accesso agli atti e documenti amministrativi, anche se non oggetto di pubblicazione obbligatoria**, al fine di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del Richiedente e non richiede motivazione, salvo casi particolari



Introduzione di nuove sanzioni pecuniarie ed attribuzione all'ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla nuova normativa è monitorato dall'ANAC, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni atti e documenti, eventualmente anche coinvolgendo l'OIV.

Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce:

- **illecito disciplinare**, pertanto motivo di segnalazione ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e se del caso alla Corte dei Conti;
- **elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziali**, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e di trattamento accessorio;
- **Inadempienza sanzionabile** dalla legge.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie è disciplinato dall'ANAC, con apposito regolamento.

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (1/3)

Con le recenti modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. 97/2016, in materia di anticorruzione, sono stati definiti in maniera più puntuale la natura, i contenuti, e il procedimento di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

Il **PNA 2016** è il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in seguito all'emanazione del D.L. 90/2014 che ha trasferito interamente all'ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

È un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC

Contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni a:

- ✓ Svolgere **attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa** nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione
- ✓ Adottare concrete **misure di prevenzione della corruzione**



PNA 2013



Aggiornamento al PNA 2015



Nuovo PNA 2016



Il PNA 2016 non va a sostituire i precedenti PNA, ma li integra e li approfondisce in un sistema di miglioramento continuo e progressivo

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (2/3)

I poteri dell'ANAC (ai fini dell'attuazione del PNA):



Poteri di VIGILANZA sulla qualità dei PTPC adottati dalle pubbliche amministrazioni



Poteri di SANZIONE nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione)

Potere di Vigilanza - Valutazione dei PTPC

L'ANAC, nel corso del 2015 e del 2016 ha condotto un' **analisi** qualitativa su un campione di **PTPC** adottati dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata a valutare la qualità del processo di gestione del rischio, la programmazione delle misure di prevenzione ed il livello di coordinamento o integrazione con altri strumenti di programmazione

Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni

- Ruolo del RPC
- Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo
- Coinvolgimento degli altri stakeholder interni ed esterni



La qualità del processo di gestione del rischio

- Analisi del contesto esterno
- Analisi del contesto interno
- Analisi e valutazione del rischio di corruzione
- Individuazione, programmazione e monitoraggio delle misure di prevenzione



Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (3/3)

Esiti della valutazione dei PTPC 2016 – 2018 rispetto a quelli del 2015



Miglioramento significativo della **qualità** dei **PTPC** analizzati rispetto a quelli dell'anno precedente, con particolare riferimento a:

- coinvolgimento degli stakeholder
- analisi del contesto esterno



Permangono ancora **criticità** in **tutte le fasi del processo di gestione del rischio**, così come nella **governance** generale del sistema e nella previsione, attuazione e monitoraggio delle misure

Raccomandazioni ANAC per la stesura dei nuovi PTPC



Prevedere nei PTPC un' "apposita sezione" relativa alle **misure organizzative** intraprese al fine di **assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza**



Approfondire la fase relativa al **trattamento del rischio**, sia con riferimento all'individuazione delle misure sia alla loro programmazione




Curare la **partecipazione degli organi di indirizzo politico** nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione




Prevedere necessariamente gli **obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione**, fissati dall'organo di indirizzo

Indice



Il Processo di gestione del rischio

La gestione del rischio è l'insieme delle attività coordinate per **guidare e tenere sotto controllo l'esposizione al rischio di corruzione** dell'Agenzia. Di seguito sono rappresentate le fasi in cui si articola il processo di gestione del rischio adottato dall'Agenzia:



Il Processo di gestione del rischio

Analisi del Contesto - PTPC precedenti



Negli anni precedenti, la prima fase del processo di gestione del rischio, implementato dall'Agencia ai fini della predisposizione del PTPC, è stata condotta nel seguente modo:

- L'analisi del contesto esterno in cui opera l'Agencia era condotta facendo riferimento **a fattori generali ed interlocutori specifici** dell'Agencia (italiani ed internazionali)
- L'analisi del contesto interno era effettuata mediante la rilevazione del rischio, tramite questionario, sui **compiti** relativi a ciascun Ufficio di ogni Settore **definiti dalla Delibera n. 4/2013 del 30/12/2013**

Criticità riscontrate dall'analisi dell'ANAC su un campione di PTPC



L'analisi del **contesto esterno** era stata realizzata dando **poca evidenza dell'impatto dei dati di contesto raccolti** sul rischio corruttivo per la propria organizzazione



L'analisi del **contesto interno** era stata realizzata con **un livello di analiticità piuttosto scarso** e il **numero medio dei processi censiti** per ciascuna area di rischio risultava essere **troppo basso**

Il Processo di gestione del rischio

Analisi del Contesto – PTPC 2017 – 2019



Il nuovo processo di gestione del rischio dell'Agenda, per l'analisi del contesto interno ed esterno, ai fini dell'adozione del PTPC 2017 – 2019, è attualmente in corso e recepisce le raccomandazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione e contenute nei PNA

Strumenti e procedure

Risultati

Tempistiche



L'analisi del contesto interno ed esterno è stata effettuata coinvolgendo il personale non dirigente dell'Agenda. Sono stati, ad oggi, intervistati **73 dipendenti ANSF**, ed analizzati **155 processi**

Con riferimento al contesto esterno, durante le interviste sono state approfondite le **dinamiche territoriali esterne** di riferimento e le principali **influenze e pressioni** a cui i settori dell'Agenda potrebbero essere sottoposti


In fase di chiusura

L'analisi del contesto interno è stata realizzata su **tutta l'attività svolta dall'Agenda** coinvolgendo, rispetto al passato, il personale non dirigente dell'Agenda al fine di svolgere **una più adeguata ed esaustiva autoanalisi organizzativa così come raccomandato dall'ANAC**

In fase di chiusura

Il Processo di gestione del rischio

Focus sull'analisi del contesto interno ed esterno



Il Processo di gestione del rischio

Valutazione del Rischio – PTPC precedenti



Negli anni precedenti, la seconda fase del processo, valutazione del rischio, è stata condotta nel seguente modo:

- **Identificazione del rischio** - Ha coinvolto tutti i dirigenti responsabili di Settore nell'indicazione **dei possibili rischi di corruzione** per i compiti/processi di competenza del proprio Ufficio / Settore
- **Analisi e ponderazione del rischio** – È stata condotta da parte degli stessi dirigenti per i compiti/processi di propria competenza, **mediante l'utilizzo** dello strumento (**questionario**) messo a disposizione dal PNA 2013, con l'obiettivo di classificare i compiti sulla base del livello di rischio

Criticità riscontrate dall'analisi dell'ANAC su un campione di PTPC



Dall'analisi condotta dall'ANAC sulla seconda fase del processo di gestione del rischio, è emerso un quadro di sostanziale **inadeguatezza** del processo di gestione del rischio (**analisi e valutazione del rischio**)

Il Processo di gestione del rischio

Valutazione del Rischio – PTPC 2017 – 2019



Il nuovo processo di gestione del rischio implementato dall'Agenzia, per la valutazione del rischio, ai fini dell'adozione del PTPC 2017 – 2019, recepisce le raccomandazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione e contenute nei PNA

Strumenti e procedure

Risultati

Tempistiche



Interviste per il **personale non dirigente** che esegue le attività del processo al fine di individuare eventuali rischi di corruzione

L'attività di **identificazione del rischio** ha portato all'individuazione, in maniera più analitica **degli eventuali eventi rischiosi** che potrebbero verificarsi in relazione **ai processi ed alle varie fasi/attività** degli stessi

In fase di chiusura



Valutazione qualitativa di ogni rischio individuato a livello di attività del processo, e somministrazione di un **questionario** per valutare il grado di rischiosità del processo

L'**analisi del rischio**, tutt'ora in corso è effettuata a livello dirigenziale, e consentirà di definire il **livello di esposizione al rischio** di ciascun processo (**valutazione quantitativa mediante questionario**) e il livello di rischiosità di ciascun evento rischioso (**valutazione qualitativa**). In particolare i Dirigenti per ogni eventuale evento rischioso dovranno esprimere un valore relativo alla probabilità - bassa, media, alta - che si verifichi l'evento rischioso e un valore relativo all'impatto - basso, medio, alto

Conclusione prevista per Dicembre 2016



Ponderazione del rischio, al fine di stabilirne le **priorità di trattamento**

La **valutazione quantitativa** mediante questionario consentirà di capire quali sono i processi dell'Agenzia più esposti al rischio di corruzione, mentre la **valutazione qualitativa** consentirà di capire, per ciascun processo, quali siano in particolare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. Entrambe le valutazioni permetteranno di stabilire la **priorità di trattamento dei rischi**

Conclusione prevista per Dicembre 2016

 Attività svolta

 Attività in corso

 Attività da svolgere

Il Processo di gestione del rischio

Trattamento del Rischio – PTPC precedenti



Negli anni precedenti, la terza fase del processo è stata condotta nel seguente modo:

- **Trattamento del rischio:** Tale attività ha previsto l'individuazione e la valutazione delle misure predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e la definizione delle priorità di trattamento

Criticità riscontrate dall'analisi dell'ANAC su un campione di PTPC



Dall'analisi della terza fase del processo di gestione del rischio, sono emerse diverse criticità sia con riferimento all'individuazione delle misure sia alla loro programmazione. È opportuno porre l'attenzione sulle **cause degli eventi rischiosi**, inoltre è necessario che la valutazione del livello di esposizione al rischio sia adeguatamente motivata e che le misure siano adeguatamente scadenzate

Il Processo di gestione del rischio

Trattamento del Rischio – PTPC 2017 – 2019



Il nuovo processo di gestione del rischio implementato dall'Agenzia, per il trattamento del Rischio, ai fini dell'adozione del PTPC 2017 – 2019, recepisce le raccomandazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione e contenute nei PNA

Strumenti e procedure

Risultati

Tempistiche



Individuazione delle **misure predisposte** per neutralizzare o ridurre il rischio attraverso il **confronto/condivisione** con il **personale dirigente**

Verranno identificate, durante degli incontri specifici di Settore tra RPC e Dirigenti, non solo le misure «obbligatorie», ma **principalmente misure «specifiche»**, al fine di consentire la neutralizzazione o la riduzione dei rischi di corruzione identificati

Conclusione prevista per Dicembre 2016




Prioritizzazione delle misure individuate sulla base della ponderazione dei rischi. Costruzione di opportuni **indicatori di monitoraggio**

La progettazione delle misure identificate consentirà di renderle sostenibili e verificabili a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. Per ciascuna misura individuata, saranno indicati tempi, responsabili e **indicatori di monitoraggio per dare evidenza della loro attuazione**

Conclusione prevista per Gennaio 2017

Indice



Principio generale di trasparenza - ex art. 1 D.lgs. N. 33/2013 - 2/2

Trasparenza

La trasparenza è intesa come **accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Finalità

La finalità della trasparenza, da intendersi come accessibilità totale, è quella di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Vi è da aggiungere, ed è probabilmente questa la significativa modifica apportata dalla riforma, che la finalità della trasparenza è anche quella di «tutelare i diritti fondamentali».

In tal senso, il **comma 2 dell'art 1**, rimasto immutato nella sua formulazione, definisce la trasparenza «condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».

In altri termini, il legislatore della riforma ha voluto che la condizione di garanzia di quei "diritti fondamentali" richiamati nel nuovo comma 1 dell'art. 1 dovrà tradursi in accessibilità totale.

TAR Campania - Sentenza 14 gennaio 2016 n. 188

«**con il D.Lgs. n. 33/2013** si è inteso procedere al riordino della disciplina volta ad assicurare a tutti i cittadini **la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA**, allo scopo di attuare il principio democratico, nonché i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, quale l'integrazione del diritto ad una buona amministrazione e per la realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino».





Art. 2, comma 1 - Le disposizioni del presente decreto disciplinano la **libertà di accesso di chiunque** ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis, **garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti**, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati **concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A.** e le modalità per la loro realizzazione.



Art. 3, comma 1 - Tutti i documenti, le informazioni e **i dati oggetto di accesso civico** ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e **chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli** ai sensi dell'art. 7.



Finalità

L'accesso civico delineato dalla riforma si traduce in un **diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti** ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Differenze con l'accesso agli atti ex L. n. 241/1990 - TAR Lazio, 9 gennaio 2014 n. 233

*«è indubbio che mentre **l'accesso civico di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 è dichiaratamente rivolto ad un controllo generalizzato ed indiscriminato dell'opera dell'amministrazione**, tale che qualunque documento per il quale sussista l'obbligo di pubblicazione può essere richiesto, a prescindere dall'esternazione di un interesse concreto e attuale e da qualsivoglia motivazione, tale finalità non rientra tra quelle garantistiche previste dall'art. 25 L. n. 241 del 1990, volta a consentire l'accesso ai documenti relativi a procedimenti amministrativi comunque coinvolgenti i richiedenti».*



Art. 5 - Accesso Civico a dati e documenti (1/4)



Art. 5, comma 1 - L'obbligo previsto dalla normativa vigente **in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.**



Art. 5, comma 2 - Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, **nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.**



Art. 5, comma 3 - Secondo questo comma, l'esercizio di tale diritto **non è sottoposto ad alcuna limitazione soggettiva** del richiedente e l'istanza di accesso ai dati, documenti, informazioni, **non richiede nessuna motivazione.**

Art. 5 - Accesso Civico a dati e documenti (2/4)



Art. 5, comma 5 - Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.



Art. 5, comma 6 - **Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.** In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

Art. 5 - Accesso Civico a dati e documenti (3/4)



Art. 5, comma 7 - In questo comma è disposto che: «**Nei casi di diniego totale o parziale** dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può: (i) presentare **richiesta di riesame** al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni». Nel caso in cui **l'accesso viene negato per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi privati** (indicati dall'articolo 5-bis, comma 2), il suddetto responsabile dovrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, «il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta». In tale evenienza **il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante** e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».



Art. 5, comma 9 - **Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame** ai sensi del comma 7.

Art. 5 - Accesso Civico a dati e documenti (4/4)



Art. 5, comma 10 - Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, **il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di inadempimento (o di adempimento parziale)** di cui all'articolo 43, comma 5.



Art. 5, comma 11 - Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II (e segnatamente gli "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"), nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 bis – Esclusioni e limiti all'accesso civico 1/2



Art. 5 bis, comma 1 - Il nuovo art. 5-bis, al comma 1, prevede ipotesi di esclusione all'accesso civico, nei casi in cui il rifiuto della richiesta di accesso si renda **necessario** per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al **regolare svolgimento di attività ispettive**.



Art. 5 bis, comma 2 - Ai sensi **del comma 2**, la nuova forma dell'accesso civico deve essere esclusa anche quando «**il diniego è necessario** per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) **la protezione dei dati personali**, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) **la libertà e la segretezza della corrispondenza**; c) **gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica**, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali».



Art. 5 bis, comma 3 - Il comma 3 prevede altresì l'esclusione del nuovo accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, «ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241 del 1990».

Art. 5 bis – Esclusioni e limiti all'accesso civico 2/2



Art. 5 bis, comma 4 - Ai sensi **del comma 4**, «Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti».




Art. 5 bis, comma 5 - Il comma 5 prevede invece che «I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento».



Art. 5 bis, comma 6 - L'importante novità dell'articolo 5-bis è rappresentata dall'introduzione del comma 6 per cui «**Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico** di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **adotta linee guida recanti indicazioni operative**».

Consiglio di Stato – Parere 24 febbraio 2016, n. 515


I giudici di Palazzo Spada, hanno espresso la loro preoccupazione circa l'ampiezza delle eccezioni previste dall'art. 5-bis all'esercizio dell'accesso civico. Tale ampiezza rischia di indurre le amministrazioni pubbliche «ad utilizzare la propria discrezionalità nella maniera più ampia, al fine di estendere gli ambiti non aperti alla trasparenza», con il conseguente rischio che l'eventuale ulteriore previsione di eccezioni al nuovo accesso civico possa ragionevolmente aumentare le perplessità circa la concreta efficacia del decreto attuativo.



**Parere reso dalla
Sezione consultiva
per gli atti normativi
del Consiglio di
Stato sul «decreto
trasparenza»**



Indice



Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici lavori, servizi e forniture – D.Lgs. n. 33/2013



ex Articolo 23, D.lgs 33/2013 – Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a)
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis.



ex Articolo 37, D.lgs 33/2013 – Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

- a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 37 è stato riformulato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Permangono gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'articolo 1, comma 32, della L. n. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici lavori, servizi e forniture – D.Lgs. n. 33/2013

Schema di Linee guida dell'ANAC (documento per la consultazione): viene precisato che le P.A. siano tenute a pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di gara e contratti», gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come elencati nell'Allegato 1, nonché i verbali delle commissioni di gara nel rispetto della normativa sulla riservatezza (anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013).



Obblighi di pubblicazione – Legge n. 190/2012 (1/2)



Ex Articolo 1, comma 15, L. n. 190/2012 – Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'ANAC, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.



Ex Art. 1, comma 16, L. n. 190/2012 – Le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

...

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [oggi D.Lgs. n. 50/2016];

...

Obblighi di pubblicazione– Legge n. 190/2012 (2/2)



Ex Art. 1, comma 32, L.N. 190/2012 – Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'ANAC individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ANAC trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

Si applicano le sanzioni previste dal Codice dei contratti pubblici.

Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016, in materia di Obblighi di pubblicazione – Ex Art.1, comma 32, L. n. 190/2012 (1/2)



Art. 4, Delibera ANAC n.39 - Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione

Dato: Descrizione

CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)

Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente

Oggetto del bando: Oggetto della procedura di scelta del contraente

Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Aggiudicatario: Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Importo di aggiudicazione: Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA

Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture - Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)

Importo delle somme liquidate: Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016, in materia di Obblighi di pubblicazione – Ex Art.1, comma 32, L. N. 190/2012 (2/2)



Art. 3, comma 3, Delibera ANAC n.39 – Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della L. n. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.



Art. 7, comma 1, Delibera ANAC n.39 – I dati e le informazioni sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.



Art. 11, Delibera ANAC n.39 – Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in esame non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni normative.



Art. 12, Delibera ANAC n.39 – Conseguenze della mancata, tardiva o incompleta pubblicazione/trasmissione dei dati e delle informazioni: illecito disciplinare, sanzione amministrativa, segnalazione alla Corte dei Conti.

Principi in materia di trasparenza ai sensi dell'articolo 29 – D.Lgs. 50/2016 (1/2)



Art. 29, Comma 1, primo periodo, D.Lgs. 50/2016 – Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (art. 21), nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni ... devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Art. 29, Comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 50/2016 – Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Principi in materia di trasparenza ai sensi dell'articolo 29 – D.Lgs. 50/2016 (2/2)



Art. 29, Comma 1, terzo e quarto periodo, D.Lgs. 50/2016 – É inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (novità assoluta).

Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (non è chiaro cosa si intende esattamente, ma è comunque una ripetizione di quanto visto con riferimento all'articolo 1, comma 32, della L. n. 190/2012).



Art. 29, Comma 2, D.Lgs 50/2016 – Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.



ANSF



*Agenzia Nazionale
per la Sicurezza
delle Ferrovie*

